



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRIESTE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.05.2018; 28.11.2019
DECRETO RETTORALE	394/2018 dd. 11.06.2018; 964/2019 dd. 4.12.2019
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Servizi in outsourcing</i>

Data ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2019

a cura dell'Ufficio Affari generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste definendo le attribuzioni di competenze, in applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La puntuale applicazione del regolamento consente di proteggere la salute umana e l'ambiente e in particolare che:
 - a) sia rispettata la normativa vigente in materia;
 - b) i rifiuti prodotti non vengano dispersi nell'ambiente;
 - c) le modalità della gestione dei rifiuti siano omogenee in tutta l'Università;
 - d) i rifiuti vengano conferiti in modo sostanzialmente e formalmente corretto ai depositi temporanei per la successiva raccolta;
 - e) sia ottimizzata la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti



coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia che stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale:
- prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - smaltimento.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

- titolare della gestione dei rifiuti: ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Università;
- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs 152/2006;
- prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;



- l) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- n) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- o) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D. Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- p) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D. Lgs 152/2006, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del medesimo decreto;
- q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- r) unità locale: la sede nella quale l'Università esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti prima della raccolta per il recupero o lo smaltimento. Nell'organizzazione dell'Università, l'unità locale si identifica con il deposito temporaneo rifiuti cui afferiscono una o più strutture in cui si svolgono le attività dalle quali hanno origine i rifiuti.

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento dovrà essere rispettato da tutte le strutture dell'Università e trova applicazione per le tipologie di rifiuto da queste prodotto durante le attività di ricerca, di didattica e di servizio.
2. Il regolamento deve essere applicato e rispettato dalle seguenti categorie:
 - a) personale docente, ricercatore, collaboratore esperto linguistico, tecnico-amministrativo che vanta un rapporto di dipendente o di collaboratore con l'Università;
 - b) studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;
 - c) lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
 - d) personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell'Università;
 - e) ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;
 - f) terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;
 - g) organizzatori di eventi nelle aree universitarie.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:



- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D. Lgs 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D. Lgs 152/2006.

Art. 6 – Classificazione e tipologia di rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.



2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Ogni singolo rifiuto è individuato, mediante un codice a sei cifre, in base all'elenco del Catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) introdotto con decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 della Commissione europea, modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione europea del 18 dicembre 2014 e successive modifiche.

Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione

1. L'Amministrazione centrale provvede al servizio di gestione dei rifiuti prodotti dall'Università.
2. Il servizio è affidato ad un'unità organizzativa in capo all'Amministrazione centrale, individuata con provvedimento dirigenziale con il quale se ne individuano funzioni ed attività.
3. L'unità organizzativa provvede a regolamentare la gestione dei rifiuti, anche avvalendosi di collaboratori esperti nel settore.
4. In particolare, l'unità organizzativa definisce, in accordo con il dirigente dell'area competente, il numero e la localizzazione delle unità locali definendo le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, le modalità operative di conferimento e di tracciamento degli stessi.



5. L'unità organizzativa provvede altresì al conferimento presso i propri depositi temporanei dei rifiuti prodotti dall'Amministrazione centrale e dai dipartimenti, ad esclusione dei rifiuti speciali chimici e sanitari prodotti dai laboratori di didattica e di ricerca dei dipartimenti, che li conferiscono direttamente nei depositi temporanei delle proprie unità locali.

Art. 8 - Compiti, attribuzioni e responsabilità nel processo di gestione rifiuti

1. Il produttore di rifiuti:

- a) si attiene alle disposizioni dettate dal presente regolamento e rispetta le regole interne della struttura;
- b) informa i propri collaboratori, compresi gli studenti, sulle procedure di raccolta rifiuti;
- c) segnala all'addetto o al delegato locale alla gestione rifiuti della struttura di appartenenza la necessità di asportare i rifiuti comunicandone la tipologia e la quantità e sottoscrivendo la modulistica, se prevista;
- d) richiede al delegato locale alla gestione rifiuti della struttura di appartenenza la fornitura degli imballaggi per rifiuti provenienti da attività di laboratorio chimico e biologico;
- e) comunica agli addetti o ai delegati locali qualsiasi anomalia riscontrata nelle procedure di gestione dei rifiuti;
- f) per i dipartimenti che producono rifiuti speciali provenienti da attività di laboratorio chimico e biologico, il produttore dei rifiuti, oltre ad espletare i compiti descritti alle precedenti lettere:
 - 1) fornisce ai delegati locali l'elenco dei rifiuti prodotti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo, ove prevista, l'appropriata modulistica;
 - 2) raccoglie i rifiuti provenienti dal laboratorio, in base alla tipologia, così come previsto dalle procedure stabilite dalla struttura in cui viene prodotto il rifiuto;
 - 3) contribuisce anche con i propri collaboratori a supportare il delegato locale alla gestione rifiuti (confezionamento, etichettatura, conferimento dei rifiuti speciali in deposito temporaneo).

2. L'addetto locale alla gestione rifiuti:

- a) è individuato dal direttore di dipartimento tra il personale tecnico-amministrativo della struttura di appartenenza per i dipartimenti privi di deposito temporaneo;
- b) riceve periodicamente informazione e formazione;
- c) collabora per la gestione dei rifiuti con l'ufficio competente di cui all'art. 7 comma 2;
- d) si attiene alle disposizioni impartite dall'ufficio competente;
- e) collabora con il direttore di dipartimento coordinando, nell'ambito della propria struttura, il sistema di gestione rifiuti e apportando adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali.

3. Il delegato locale alla gestione rifiuti:

- a) è individuato e nominato per l'Amministrazione centrale dal Direttore generale, tra il personale tecnico-amministrativo;
- b) è individuato dal direttore di dipartimento tra il personale tecnico-amministrativo della struttura di appartenenza per i dipartimenti dotati di almeno un deposito temporaneo e nominato dal Direttore Generale;
- c) espleta i compiti degli addetti locali di cui al comma 2, lettere c), d), e);



- d) coordina il ricevimento degli scarti di laboratorio e gestisce il corretto confezionamento, l'etichettatura e il conferimento dei rifiuti speciali in deposito temporaneo;
- e) assicura il corretto stoccaggio dei rifiuti nel deposito temporaneo;
- f) è incaricato dell'imputazione dei dati e della tenuta e conservazione dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione rifiuti;
- g) è incaricato dell'apposizione della firma sui formulari di identificazione rifiuti per conto del produttore/detentore;
- h) coordina e sovrintende alle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte dell'impresa assegnataria del servizio di ritiro dal deposito temporaneo e carico sull'automezzo;
- i) richiede la fornitura del materiale per il confezionamento dei rifiuti all'ufficio competente;
- j) richiede l'asporto dei rifiuti all'ufficio competente, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- k) comunica tempestivamente all'ufficio competente eventuali disservizi da parte della ditta assegnataria del servizio;
- l) collabora con i preposti per la compilazione delle schede di identificazione rifiuto, ove previste;
- m) riceve periodicamente informazione e formazione.

Qualora in una struttura siano presenti più unità locali e quindi più depositi temporanei, l'assenza dal servizio del delegato locale di una o più unità di competenza è sopperita dagli altri delegati locali della struttura stessa, su indicazione del responsabile di struttura.

4. Il referente per la gestione rifiuti

Il Direttore generale, ai fini del coordinamento dell'intero processo di gestione rifiuti di Ateneo, individua un referente per la gestione rifiuti tra il personale tecnico-amministrativo.

Il referente per la gestione rifiuti:

- a) programma, organizza e coordina gli asporti dei rifiuti;
- b) è il tramite tra le imprese e i delegati locali alla gestione rifiuti;
- c) fornisce attività di consulenza tecnico-amministrativa sui rifiuti;
- d) mantiene i contatti con il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- e) elabora le procedure per la corretta gestione rifiuti;
- f) contatta i consorzi nazionali per la raccolta e lo smaltimento di particolari categorie di rifiuti;
- g) provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati gestionali, anche ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- h) è individuato e nominato dal Direttore generale quale "delegato locale alla gestione rifiuti" per l'Amministrazione centrale.

5. Il Direttore di dipartimento:

- a) organizza e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti nell'ambito della propria struttura;
- b) predispone procedure per la corretta gestione dei rifiuti presso la propria struttura in conformità a quanto dettato dal presente regolamento;
- c) Nei dipartimenti dotati di almeno un deposito temporaneo individua per la nomina, tra il personale tecnico-amministrativo della propria struttura, il delegato o i delegati locali alla gestione rifiuti in numero sufficiente a garantire il servizio presso la propria struttura;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- d) nei dipartimenti privi di deposito temporaneo individua e nomina, tra il personale tecnico-amministrativo della propria struttura, l'addetto o gli addetti locali alla gestione rifiuti in numero sufficiente a garantire il servizio presso la propria struttura.

6. Il Direttore generale:

- a) assicura, tramite l'ufficio competente di cui all'articolo 7 comma 2, il ritiro, trasporto e recupero o smaltimento finale dei rifiuti prodotti dall'Università;
- b) nomina con atto formale il referente per la gestione rifiuti di cui al precedente comma 4, sentito il responsabile dell'ufficio competente;
- c) nomina con atto formale i delegati locali alla gestione rifiuti per l'Amministrazione centrale e per i dipartimenti, sentiti rispettivamente il responsabile dell'ufficio competente e i direttori di dipartimento;
- d) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto.

7. Il Rettore:

- a) in qualità di titolare della gestione rifiuti può avvalersi di un delegato;
- b) adempie agli obblighi di legge posti in capo al titolare della gestione dei rifiuti;
- c) emana regolamenti e disposizioni adeguandosi all'evoluzione normativa.

Art. 9 - Divieti e sanzioni

1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti, è vietato:

- a) l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo;
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, ovvero lo sversamento degli stessi negli scarichi fognari;
- c) conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
- d) miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
- e) stoccare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'esterno degli appositi depositi o al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati;
- f) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente;
- g) spostare, manomettere, danneggiare, tracciare scritte e graffiti, affiggere manifesti e volantini sui contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

2. Sanzioni per le violazioni dei divieti:

Ai soggetti definiti dal precedente articolo 4, comma 2, che siano responsabili di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.



Art. 10 - Divulgazione e linee guida

1. I responsabili di struttura dovranno dare adeguata divulgazione del presente regolamento al personale, ivi compresi gli ospiti.
2. Il presente regolamento sarà integrato da linee guida e procedure emanate dall'unità organizzativa di cui all' art. 7 comma 2, che illustreranno le modalità pratiche di gestione dei rifiuti all'interno dell'Università. Esse costituiranno strumento di attuazione del presente regolamento.

Art. 11 - Entrata in vigore e limiti di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Università.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti comunitarie, nazionali e regionali disciplinanti le materie oggetto del regolamento.